

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI VERRUA SAVOIA

Cap. 10020 – Tel. 0161/849112 – 44 Fax 0161/839407

**REGOLAMENTO
COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA E
CIMITERIALE**

CAPO I°

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29/12/1993, n. 578 – Norme per l'accertamento e la certificazione di Morte” – e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22/8/1984 – “Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte” – nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 2/12/1975, n. 644 e successive modifiche ed integrazioni, non incompatibili o non in contrasto con la Legge 29/12/1993, n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità, n. 582 del 22/8/1994.

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti all'atto del parto.

Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti di uno spessore non inferiore a 20 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di goni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazione, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0.660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

Art. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legna o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.
3. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre 60 ore successive alla morte.
4. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualsiasi periodo dell'anno) passato il periodo minimo di osservazione come

definito dal punto 3.1. della Circolare predetta, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo, quanto specificato dall'art. 3.2. della stessa Circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

5. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso. Qualora, infine, situazioni particolari lo richiedessero, si potrà imporre la chiusura del feretro prima che siano trascorse le 60 ore e il posizionamento dello stesso in cella frigorifera fino al momento della sepoltura.

Art. 6

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Competente personale sanitario dell'A.R. U.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il Competente personale sanitario dell'A.R. U.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, si può ugualmente consentirne il trasferimento, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55.
3. Se l'esumazione o estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Competente personale dell'A.R. U.S.L. e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10/9/1990, n. 285. Alle esumazione devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Competente personale sanitario dell'A.R. U.S.L. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'autorità giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco competente chiunque esegua sulle salme operazioni e quali

possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice civile.

CAPO II° TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a carico del Comune per gli indigenti ed a pagamento in tutti gli altri casi.

In caso di morte per incidente in luogo pubblico, o in caso di rinvenimento di cadavere, qualora non siano rintracciabili i parenti della persona defunta, il Comune provvede al trasporto della salma all'obitorio od al deposito di osservazione. In tale circostanza il responsabile competente affida il trasporto e la fornitura della bara, ad un'impresa locale di pompe funebri, seguendo il metodo della rotazione o ricorrendo alla prima disponibile al momento o incaricando l'impresa eventualmente chiamata sul posto da agenti della forza pubblica intervenuti per ragioni di servizio.

Nei casi indicati, il Comune ha diritto di rivalsa nei confronti delle persone tenute ai sensi dell'art. 433 del codice civile, se individuabili.

Art. 12

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incarico del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R.

Art. 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 14

1. I morti giacenti sul suolo pubblico ed i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio od altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

1. Quanto la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni degli art. 25 e 30 del D.P.R. 285/1990, con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando

le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa, sentita l'A.R. U.S.L. non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Competente personale sanitario dell'A.R. U.S.L.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 20, quando si tratti di malattie, infettive – diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 16

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Competente personale sanitario dell'A.R. U.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuate osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17

1. I cortei funebri, debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 18

1. I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 19

1. Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dai casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, tali salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trattamento venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10/2/1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1/7/1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, si richiama la Convenzione 28/4/1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/6/1938, n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradazione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Art. 23

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Competente personale sanitario dell'A.R. U.S.L.

Art. 24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Art. 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome ed il cognome del defunto,

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero la cassetta dovrà recare l'indicazione del uogo e della data del rinvenimento.

CAPO III° INUMAZIONI

Art. 27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto ed al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo riportante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto sino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 29

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga messa in superficie.

Art. 30

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di cm. 20 in 20 ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 32

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 34

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non possono occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 35

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella A) previo pagamento della relativa tassa.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca di scadenza.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative

Cap. IV
INUMAZIONI E TUMULAZIONI IN SEPOLTURE PRIVATE

Art. 36

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o forni o loculi individuali;
- c) nicchi ossario per la raccolta di resti mortali individuali;
- d) aree per inumazioni private.”

Art. 37

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 e 31 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Art. 38

1. Le tasse di concessione riguardanti l'art. 36, sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 39

1. Le spese di manutenzione delle aree private per l'inumazione, delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 40

1. Le aree private per l'inumazione, per tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - il coniuge.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.”

Art. 41

1. L'inumazione e la tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2° comma, dell'art. 93, D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è

consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza si sia protratta sino al momento del decesso.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.”

Art. 42

1. le nicchie ed i loculi contengono, di norma, un solo feretro.
2. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi a concessione temporanea, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di famigliari ivi tumulate, come evidenziate all'art. 40, comma 4, fino all'esaurimento della capienza (previa costruzione di diaframma)
3. Nei casi previsti dal precedente comma, il feretro dovrà essere separato dalle cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni, ad una testa, debitamente intonacato. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la pazienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione.
4. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione. Trascorsi due anni dalla data di morte del concessionario, senza che la salma sia tumulata nel loculo in concessione, esso rientra in pieno possesso e disponibilità del Comune.
5. Fatto salvo quanto disposto al comma seguente, le concessione verranno assentite unicamente al momento del decesso. Il coniuge vivente ha, comunque, facoltà di acquisire contemporaneamente il loculo accanto a quello del coniuge defunto. In tal caso, le tariffe applicate saranno quelle indicate all'art. 43, comma 2.
6. La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, può disporre la prevendita delle concessione dei loculi in ragione di non oltre il 50% dei loculi disponibili. Anche in tal caso le tariffe applicate saranno quelle indicate all'art. 43, comma 2.
7. Il loculo non può essere ceduto in alcuno modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata minima di anni trenta (30) e massima di anni cinquanta (50) dalla data della morte.
8. Alla scadenza di tale termine, il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; la Giunta Comunale, ove non esista carenza di loculi, può concedere, dietro richiesta degli eredi, la proroga della concessione, secondo le tariffe in vigore all'epoca della scadenza.
9. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.
10. Le concessioni saranno rilasciate ed i loculi assegnati secondo l'ordine progressivo della numerazione degli stessi.”

Art. 43

- “1. Il prezzo delle aree per inumazione, delle aree tombe di famiglia o monumentali, dei loculi, delle cellette ossario e delle aree cimiteriali, è fissato dalla Giunta Comunale con appositi atti deliberativi. I suddetti prezzi, per le persone non residenti o non nate nel Comune, sono aumentati del 100%. Ai sensi dell'art. 42, commi 5 e 6, 3, qualora i richiedenti abbiano un'età inferiore a 80 anni, il prezzo della concessione è aumentata proporzionalmente agli anni mancanti al raggiungimento di tale età.
2. Nei casi previsti dall'art. 42, commi 4 e 5, il prezzo della concessione è aumentato di una quota corrispondente ad 1/30 (del prezzo della concessione trentennale) per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi al raggiungimento dell'ottantesimo anno di età da parte del richiedente.
3. I titolari di concessioni cimiteriali (aree non ancora ultimate o non ancora edificate, loculi o cellette ossario) non utilizzate per la tumulazione o l'inumazione degli aventi diritto possono

richiederne la retrocessione al Comune, il quale, in caso di accettazione, pagherà una somma pari al 50% del valore corrente all'atto della retrocessione.

4. Resta comunque salva la possibilità del Comune di non aderire a tale richiesta.”

Art. 44

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo avere chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 45

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, su conforme parere del competente personale sanitario dell'A.S.L. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto, viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. La richiesta di edificazione delle tombe di famiglia o monumentali, deve essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale, inderogabilmente entro 3 anni dalla data del contratto di concessione del terreno ed ultimata nei termini previsti dal vigente regolamento edilizio. Trascorso tale periodo senza che il concessionario abbia provveduto a presentare idoneo progetto, il Responsabile notificherà agli interessati la decadenza della concessione e l'area tornerà nella piena disponibilità del Comune.
4. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune, allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del competente personale sanitario dell'A.S.L.
6. Nelle sepolture private può, in via eccezionale e su richiesta scritta, essere permessa la tumulazione della salma di persona estranea, non rientrante tra gli aventi diritto come quelli definiti dall'art. 40. In tal caso è dovuta al Comune una tassa di concessione pari a quella stabilita per i loculi trentennali
7. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.
8. Le concessioni delle aree per l'inumazione, per l'edificazione delle tombe di famiglia e monumentali e delle cellette ossario, decorrono dalla data di stipula del contratto.

Art. 46

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel Cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 47

1. Nei loculi e nelle sepolture private può, in via eccezionale ed in seguito ad autorizzazione scritta del Sindaco, essere consentita la tumulazione provvisoria di salma di persona estranea alla concessione, destinata ad essere tumulata definitivamente in sepoltura privata o loculi ancora da costruire.
2. In tale caso sulla lapide dovrà essere apposta la dicitura "provvisorio".

Art. 48

1. Le concessione delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 (novantanove) salvo rinnovo dalla data del contratto di concessione.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murari per rendere pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 49

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate . anteriormente al 10/2/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorse 50 anni dalla tumulazione della salma, ove si verifichi una grave insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento od alla costruzione di un nuovo Cimitero.
- 2 Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 50

1. La concessione delle tombe, aree nicchie o loculi individuali, cellette ossario deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge, le cui spese sono poste a carico del concessionario.

CAPO V° ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 51

1. le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

3. Le seconde allorché i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990.

Art. 52

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10/9/90, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo un ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 53

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè colori i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistati nel recinto del Cimitero.
2. In tal caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.
3. Le lapidi, i cippi, ecc, devono essere ritirate dal personale dipendente o incaricato dal Comune. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del Cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicato, od altrimenti alienata a favore del Comune.
5. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, occorre fare riferimento all'art. 85 del D.P.R. 285/1990, alla circolare del Presidente della Regione Piemonte n. 14/SAECO del 25/6/1992, pubblicata sul B.U.R. n. 27 del 1/7/1992 ed alla Circolare del Ministero della Sanità n. 2 del 24/6/1993, tenendo conto altresì della eventuale normativa nazionale in merito allo smaltimento dei rifiuti.

Art. 54

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.
2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si estinguono alla scadenza del periodo di concessione ed anch'esse sono regolate dal custode.
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completa.
4. Prima dei predetti termini, il Sindaco può consentire le esumazioni e le estumulazioni per il trasporto dei feretri, ma non la loro apertura.
5. Per le salme estumulate allo scadere di concessione della durata di oltre vent'anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Art. 55

1. Per le estumulazione si osservano del norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Art. 56

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del competente personale sanitario dell'A.R. U.S.L. e del personale dipendente o incaricato del Comune.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del personale dipendente o incaricato dal Comune sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 57

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi conto da parte degli Uffici Comunali del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente stabilire le probabilità di raccogliere solamente le ossa oppure la salma della sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. La cassa dovrà essere disinfettata secondo le indicazioni e sotto il controllo del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.R. U.S.L. competente per territorio verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto su apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta secondo le indicazioni e sotto il controllo del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.R. U.S.L. competente per territorio. Il personale dipendente o incaricato del Comune e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tele e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 58

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

CAPO VI° CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 59

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
 - b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/1968, n. 15, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.
 - c) Certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopico con firma autenticata dal Funzionario incaricato o da chi lui delegato, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 60

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel Cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
4. La misura di ingombro libero interno per nicchie cinerarie individuali non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con altezza di m. 0,50 e gli altri lati di m. 0,30. Le dimensioni delle urne dovranno essere contenibili nelle nicchie.
5. Il trasporto delle urne contenente i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del competente servizio dell'A.R. U.S.L. nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
6. Ogni Cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 61

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato presso gli uffici del Comune in cui verranno custodite le ceneri e consegnate ai dipendenti o incaricati del Comune.

Art. 62

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio dell'A.R. U.S.L. interessata per l'eventuale rettifica della scheda di morte relativa.
3. Quando come causa di morte risulti una malattia infettiva – diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal ministero della Sanità, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al Competente personale sanitario dell'A.R. U.S.L. competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle Leggi sanitarie 2/7/1934, n. 1265 e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. 285/1990.
5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 63

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del competente personale sanitario dell'A.R. U.S.L. da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Competente personale sanitario dell'A.R. U.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Art. 64

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di Legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del presidente della Repubblica 13/2/1964, n. 185 e l'art. 74 del D.P.R. 185/1964 in quanto applicabili.

CAPO VII°
ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E
PERSONALE ADDETTO

Art. 65

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Art. 66

1, il Cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) un deposito di osservazione;
- d) una camera mortuaria;
- e) una cappella;
- f) i servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali;
- g) un ossario;
- h) un edificio (colombario) che contiene cellette ossario che può anche contenere urne cinerarie.

Art. 67

1. Il servizio di custodia del Cimitero è assicurato da seguente personale:
 - a) un responsabile del servizio (ufficio urbanistica – ufficio anagrafe)
 - b) un manovale (affossatore/necroforo)

Art. 68

1. Il responsabile del servizio:
 - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazione nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 69

1. Il personale dipendente o incaricato del Comune del Cimitero:
 - a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
 - b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
 - c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati.

- d) Si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) Vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel Cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) Esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve sul suolo viabile;
- g) Impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal Cimitero materiali di qualsiasi natura.
- h) Esegue le fosse secondo l'ordine impartito dal responsabile del servizio.

CAPO VIII° NORME DI SERVIZIO

Art. 70

1. Speciale incarico del personale dipendente o incaricato del Comune, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. Esso dovrà perciò scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del Cimitero, trasportarli al luogo della tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti ed otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui si fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. Coadiuverà nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel Cimitero.
4. Lo stesso personale è al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravanza dalle suaccennate occupazione dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del Cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno.

Art. 71

1. Il personale in servizio al Cimitero urbano dipenderà amministrativamente:
 - a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.
 - b) dall'Ufficio di Stato Civile per la tenuta dei registri;
 - c) dall'Ufficio di Polizia Mortuaria per i servizi funebri.

Art. 72

1. Il personale addetto ai lavori nel Cimitero, dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 5/3/1963, n. 292 e successive modifiche ed integrazioni (vaccinazioni antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del ministero della Sanità del 4/10/1991 (vaccinazione anti-epatite B facoltativa).

Art. 73

1. Gli alloggi del personale addetto al Cimitero sono concessi per solo uso di abitazione civile.

2. E' quindi vietato al medesimo di praticarvi industrie di ogni fatta, di attività commerciali in genere lavatura e bucato per conto altrui, allevamento di animali e simili, come pure di usare i locali per deposito di generi all'infuori di quelli di ordinario consumo delle famiglie.
3. Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari acciò che non abbiano a subire danni di sorta.

Art. 74

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei Cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. tale atto sarà ritirato dal personale dipendente o incaricato dal Comune del Cimitero alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticar³ esumazione per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 75

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazione, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 76

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa introno al feretro e quella affiorata dalla profondità messa in superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone oltre i dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 050 da ogni lato.
3. I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 77

1. E' stretto dovere del personale dipendente o incaricato del Comune di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comunali l'ordine prestabilito di chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e tra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposta fosse fatta, salvo gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

2. Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazione scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, semprechè queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 51.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e disposte negli ossari, gli ulteriori residui dovranno essere smaltiti con riferimento all'art. 85 del D.P.R. 285/1990, Circolare P.G.R. Piemonte 14/SA – ECO del 25/6/1992 (B.U.R. 27/92) e Circolare Ministero Sanità n. 24 del 24/6/1993 e tenendo conto della normativa nazionale in merito allo smaltimento dei rifiuti.

Art. 78

1. nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali ecc.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con 'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta, previa approvazione del comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
4. E' permesso il deposito sulle fosse di fiori e ghirlande.
5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del Cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere far trasportare le ossa e ritirare gli oggetti e ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 79

1. L'Istituto o la persona che denunci un decesso dovrà provvedere al pagamento dei diritti dovuti e da parte degli uffici incaricati verificata la documentazione si provvederà a registrare l'ingresso salma nell'apposito registro annuale cronologico.

CAPO IX° POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 80

1. Il Cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del Cimitero, e così pure la stessa disciplinerà gli accessi e le chiusure.

Art. 81

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel Cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' Proibito passare attraverso i

campi e attraverso le fosse. Il passaggio attraverso i campi può avvenire lungo il sentiero del ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri famigliari.

Art. 82

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel migliore ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi sarà bruciata nell'interno del Cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del personale addetto raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 83

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del Cimitero.

Art. 84

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto dei campi comuni, quanto nelle tombe private di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi ecc.
2. Se questi però, per il tempo e le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del personale dipendente o incaricato dal Comune di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora, dietro avviso del custode, non fossero stati ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 85

1. Il Comune ha il diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 86

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal Cimitero è vietata, come è vietato asportare dal Cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 87

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del Cimitero o delle cappelle, alle lapidi ecc, come è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 88

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per Legge alle operazioni, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 89

1. Chiunque nell'interno del Cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal personale dipendente o incaricato del Comune o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO X°
CONTRAVVENZIONI

Art. 90

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27/7/1934, n. 1265, come modificato per effetto dell'art. 3 della Legge 12/7/1961, n. 603 e dagli articoli 32 2 113 della legge 24/11/1981, n. 689.

CAPO XI°
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 91

1. le tariffe di cui alla tabella A delle tasse da corrispondersi e della tabella dei diritti per i servizi speciali sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, le tabelle sono allegate in calce al presente decreto.

Art. 92

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, n. 1265.

Art. 93

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e le pubblicazioni ai sensi di legge, lo stesso dovrà essere trasmesso alla Regione per la sua omologazione.